



collegamento
www.siulp.it

fi@sh

del 17 aprile 2021



Diritto al giusto processo e nuove norme per garantire la presunzione di innocenza

L'Italia ha recepito la direttiva Europea sulla presunzione di innocenza. Il suo assunto di base è che: "nessuna autorità dello Stato può indicare come colpevole un indagato o un imputato prima che nei suoi confronti sia emessa una sentenza di condanna".

Le indicazioni di Bruxelles risalgono a cinque anni fa ed erano probabilmente destinate ai Paesi illiberali dell'Est Europa più che a noi.

In verità, era da molti considerata una mera duplicazione dell'art. 27 della nostra Costituzione, ma evidentemente non è così poiché se questa direttiva fosse stata subito recepita con una legge di attuazione sollecita come

avvenuto in tutti gli altri Paesi europei non avremmo potuto assistere alla cronaca di certi arresti come quelli di Mafia Capitale con conferenza stampa e letture di stralci di intercettazioni diffuse con filmati di pedinamenti e immagini di indagati.

Lo stesso si può dire per certi reportage televisivi che presentano la soluzione di casi senza la celebrazione di un processo.

Nella stessa direttiva sono contemplate disposizioni che riguardano la tutela del diritto di chi è indagato a partecipare o di essere edotto dello svolgimento di un processo a suo carico, addirittura di quello di tacere di fronte alle domande di un pm o del giudice senza che ciò venga utilizzato come indizio a suo carico, ed infine il principio dell'onere della prova a carico dell'autorità giudiziaria senza possibilità di ricorrere a presunzioni legali di responsabilità.

Si tratta di principi dello Stato di diritto che l'Unione Europea ha voluto inserire in una direttiva presumibilmente diretta ai Paesi illiberali dell'Est Europa ma che provocherà contraccolpi anche in Italia.

Per capire l'importanza della direttiva va precisato che le garanzie in essa contenute non riguardano solo la reputazione dell'indagato ma anche l'indipendenza di giudizio del giudice, quella che viene definita la neutralità psicologico-cognitiva.

In realtà già il codice di procedura penale prevede che il giudice debba conoscere le prove (ad esempio le intercettazioni) solo quando inizia il processo ed esse gli vengono presentate dal PM, ma sappiamo che questo oggi non avviene. Anzi, molto spesso prima che i processi inizino sulle indiscrezioni che trapelano si costruiscono persino bestseller editoriali, mentre in altri Paesi la pubblicazione di verbali e documenti di prova porterebbe all'invalidazione del processo (in Inghilterra la pubblicazione arbitraria degli atti o l'indebita conoscenza che ne abbiamo i giurati costituisce oltraggio alla Corte e prevede una sanzione detentiva).

In Italia, invece, ogni violazione del segreto d'indagine resta impunita perché i responsabili pur facilmente identificabili restano impuniti. Si tratta di una serie di petizioni di principio che necessitano di essere trasfuse in un decreto legislativo del governo che dovrà fissare oltre al precetto normativo anche l'apparato sanzionatorio per chi dovesse violare i precetti. Per questa ragione occorrerà attendere il passaggio alla Commissione Giustizia del Senato e soprattutto se verrà varata una seria e particolareggiata normativa dal governo.

E' chiaro che il principio introdotto in una legge di delegazione è una novità rilevante ma occorre pur sempre il varo di una norma che renda effettivi determinati principi anche attraverso la previsione di sanzioni per le violazioni degli obblighi di salvaguardia del principio di non colpevolezza. Resta il problema della libertà di stampa. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte costituzionale è costante: se ci sono diritti costituzionali in antitesi (nella specie, diritto all'informazione, principio di non colpevolezza e giusto processo) bisognerà bilanciarli limitandoli in proporzione.

Entrando nello specifico, la direttiva si applica a qualsiasi persona (persona fisica) indagata o imputata in procedimenti penali e in tutte le fasi del procedimento penale, dal momento in cui una persona è sospettata o accusata di aver commesso un reato al verdetto finale. La direttiva stabilisce i seguenti diritti fondamentali di una persona indagata o imputata in un procedimento penale:

innocenza finché non ne viene dimostrata la colpevolezza;

I paesi dell'Unione europea (UE) devono adottare misure per garantire che le dichiarazioni pubbliche da parte delle autorità e le decisioni giudiziarie (diverse da quelle sulla colpevolezza) non si riferiscano alla persona come colpevole; i paesi dell'UE devono adottare misure per garantire che le persone indagate o imputate non siano presentate come colpevoli, in tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica;

onere della prova per l'accusa;

- diritto di rimanere in silenzio e di non autoincriminarsi;
 - diritto di presenziare al proprio processo; tuttavia, un processo può essere celebrato in assenza dell'indagato o imputato, qualora una di queste condizioni sia soddisfatta:
 - la persona sia stata informata a tempo debito del processo e delle conseguenze di una mancata comparizione;
 - la persona abbia conferito mandato a un difensore, nominato da lei o dallo Stato, per rappresentarla in giudizio.
- La direttiva (UE) 2016/343 è la quarta di una serie di misure che stabiliscono norme minime per i diritti procedurali in tutta l'UE, conformemente alla tabella di marcia del 2009. Fa seguito alla normativa sui diritti all'interpretazione e alla traduzione, all'informazione e all'accesso all'assistenza legale.

Altre due direttive stabiliscono diritti specifici per i minori nei procedimenti penali e per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare sul sito Internet della Commissione europea il comunicato stampa della Commissione europea «Diritto a un processo equo: nuove norme a garanzia della presunzione d'innocenza» e «Diritti degli indagati e degli imputati»

FESI 2020: Confermata l'entità delle risorse a disposizione e accolte tutte le richieste del Siulp



Come avevamo anticipato col comunicato diramato il 24 Marzo, a seguito della prima riunione per il FESI, relativo all'anno 2020, i 210 milioni di euro del DPCM (cd fondo Fiano) saranno utilizzati anche sul FESI del 2020. Pertanto, le risorse complessive che potranno essere spese sono pari a 172.112.000 euro di cui 139.112.000 a consistenza strutturale.

La conferma arriva dal Servizio TEP del Dipartimento della PS che, con messaggio CenapsProt. 13/2021 del 15 aprile 2021, ha altresì comunicato che "per il FESI 2020, in via eccezionale e limitatamente alle attività di controllo del territorio finalizzate all'osservanza delle prescrizioni imposte per contenere la diffusione del contagio da COVID-19, l'istituto del "controllo del territorio" può essere cumulato con l'indennità di O.P".

Il messaggio precisa anche che saranno considerate come presenza ai fini della produttività collettiva del F.E.S.I. le giornate di:

- lavoro agile;
- congedo straordinario speciale per temporanea dispensa dal servizio, ex art. 87, comma 6, decreto legge n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020;
- congedo straordinario per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ai sensi del comma 7 del citato art. 87;
- assenza per accertamenti sanitari propri o dei figli minorenni disposti dall'autorità sanitaria competente per il Covid-19 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 19.10.2020.

Dunque, come aveva chiesto il SIULP, tutti gli istituti previsti dai DPCM per l'emergenza sanitaria vengono considerati presenza ai fini della produttività.

Resta il nostro impegno a rappresentare possibili, ulteriori ipotesi da valutare ai fini della individuazione di nuovi istituti.

La Segreteria Nazionale

Nuove modalità di accesso agli sportelli dell'Istituto

L'INPS ha attivato un servizio automatico disponibile tutti i giorni, 24 ore su 24, senza alcuna attesa, che garantisce l'accesso agli sportelli, in presenza o attraverso un contatto telefonico.

Lo stesso istituto, con una comunicazione del 10 marzo scorso, informa l'utenza che, per andare incontro alle esigenze dei cittadini, è attivo il servizio automatico di prenotazione sportelli, disponibile tutti i giorni, 24 ore su 24, senza attesa.

Per garantire la sicurezza degli utenti e assicurare un servizio migliore, è necessario prenotare il proprio appuntamento per accedere agli sportelli informativi delle sedi, indicando lo sportello specifico al quale si vuole di accedere (Sportello veloce o Sportello Pensioni, Ammortizzatori sociali ecc.), la scelta del giorno e dell'ora e la propria esigenza.

Sul canale YouTube dell'Istituto è presente un video informativo che illustra il nuovo servizio. Chiamando il numero verde Inps (803.164 da rete fissa o il numero a pagamento 06.164.164 da telefonia mobile), è possibile prenotare l'accesso allo sportello tramite il risponditore automatico vocale. Servirà solo fornire il codice fiscale e il motivo dell'accesso, e, infine, scegliere giorno e ora dell'appuntamento presso la sede di competenza.

Di seguito si riceverà un sms con i dettagli della prenotazione. Il servizio di prenotazione è disponibile anche tramite App INPS Mobile, Portale www.inps.it e l'operatore telefonico del Contact Center.

Bonus 500 euro Computer, Tablet e Internet: ultimi aggiornamenti sulle offerte approvate

Con il comunicato stampa del 15 marzo 2021, Infratel Italia, la società che gestisce la misura del cosiddetto Bonus 500 euro computer, tablet e internet, aggiorna la lista degli "operatori accreditati" e la lista degli "operatori accreditati con offerte approvate".

Il bonus 500 euro computer tablet e internet, sostanzialmente, consiste in un contributo del valore di 500 euro, in favore delle famiglie a basso reddito (Isee inferiore a 20 mila euro), da utilizzare come sconto sul prezzo di vendita dei canoni di

connessione ad internet in banda ultra larga per un periodo di almeno dodici mesi e dei relativi servizi di attivazione, nonché per la fornitura dei relativi dispositivi elettronici (CPE) e di un tablet o un personal computer.

La lista degli operatori accreditati (aggiornata al 15 marzo 2021) è disponibile all'interno del citato comunicato sotto forma di allegati in file in formato Excel.

Indennità autostradale e di specialità

La Direzione Centrale per gli Affari Generali e delle Politiche del Personale della Polizia di Stato ha comunicato che, sul cedolino stipendiale della mensilità di aprile 2021, sarà liquidata l'indennità autostradale relativa al periodo aprile-ottobre 2019, mentre per le indennità ferroviaria e postale si provvederà nelle prossime mensilità.

Diritto al differimento delle prove fisiche in relazione ai concorsi per Allievo Agente

L'esigenza del rispetto del termine stabilito per la conclusione del procedimento relativo al concorso pubblico per allievo Agente non può prevalere, senza adeguata motivazione, sulla necessità del concorrente di sottoporsi alle prove fisiche, nelle date indicate dall'amministrazione, senza mettere a rischio la propria salute, soprattutto quando si tratti di decorso operatorio, all'esito di un intervento al quale l'interessato si era dovuto sottoporre a causa di un evento, peraltro riconosciuto dipendente da causa di servizio e risultante da certificazione del Ministero della Difesa.

Il principio è enunciato nella Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) n. 07674/2020 del 4 luglio 2020

Questi i fatti: il ricorrente, convocato per essere sottoposto agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale previsti dal concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale "Concorsi ed Esami" - del 26 maggio 2017 non si presentava producendo certificazione dalla quale si evinceva la sua sottoposizione ad intervento chirurgico con conseguente necessità di attendere per il completo recupero 6 mesi dall'intervento citato.

Pertanto, considerata l'incompatibilità della data di convocazione con la riportata tempistica della guarigione il ricorrente inoltrava una prima istanza di spostamento della data di convocazione e successivamente una seconda istanza dello stesso tipo ritenendo che lo spostamento delle prove operato dal Ministero non fosse compatibile con il termine di 6 mesi dall'intervento chirurgico, necessario per consentirgli una piena guarigione. La data veniva spostata ulteriormente, ma tuttavia, in data non utile per le esigenze mediche rappresentate dal ricorrente, e l'interessato proponeva ulteriore istanza di rinvio delle prove rappresentando la necessità che la convocazione fosse fissata ad una distanza minima di sei mesi dall'intervento. A riscontro di tale ultima istanza il Ministero dell'Interno denegava con formale provvedimento la possibilità di una convocazione successiva.

Il ricorrente impugnava detto provvedimento sostenendo che l'amministrazione illegittimamente non gli avrebbe di partecipare alla selezione, seppure inserito negli elenchi dei candidati in possesso dei requisiti, per una circostanza oggettiva, non dipendente dalla sua volontà né dallo stesso determinata, con suo grave pregiudizio.

Il Collegio ha accolto il ricorso disponendo l'annullamento del provvedimento di esclusione dal concorso. I Giudici hanno ritenuto il difetto assoluto di motivazione del provvedimento impugnato, totalmente carente di qualsivoglia elemento certo e comprovato da cui possa desumersi l'impossibilità della convocazione del ricorrente per una data compatibile - nel caso in esame, non superiore a 30 giorni rispetto alla data di conclusione del procedimento- con il recupero totale dall'intervento chirurgico subito a cui il ricorrente si è sottoposto per effetto di un trauma riportato, in corso di servizio, durante l'iter concorsuale. E' vero, infatti, che quanto al concorso in esame l'art. 2 del decreto del Capo della Polizia del 13.03.2019, lettera e) del punto 3, prevedeva il termine di conclusione dello stesso alla data del 6 agosto 2019, ma è anche vero come il ricorrente non avrebbe potuto sottoporsi alle prove nelle date indicate dall'amministrazione, contenute entro tale data, se non mettendo a rischio la propria salute e, in particolare, l'esito dell'intervento chirurgico al quale il predetto si era dovuto sottoporre all'esito di un -OMISSIS-, peraltro riconosciuto dipendente da causa di servizio (v. certificazione del Ministero della Difesa – Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma del 29/03/2019).

Da un lato, quindi, il motivo dell'istanza di differimento è ascrivibile ad evento di salute non imputabile al ricorrente; dall'altro, l'amministrazione non ha addotto motivazioni organizzative invalicabili per impedire al ricorrente di sottoporsi alla prova in un arco temporale - trenta giorni- prima facie non incompatibile con le esigenze di celerità del concorso.

Ad analoga conclusione era del resto giunto anche il Consiglio di Stato, Il con la Sentenza n.4043/2020 del 24 giugno 2020, con riferimento ad una fattispecie verificatasi nella procedura assunzionale. del Corpo della Polizia Penitenziaria, secondo cui anche a fronte di una data ultima di conclusione del procedimento - nel caso specifico, fissato dalla legge n.356/2000 - "è parimenti vero che il perfezionamento delle procedure di assunzione, anche successivamente allo spirare di tale data, non incontra profili preclusivi laddove, come nel caso di specie, venga rappresentata alla precedente Amministrazione la presenza di cause temporaneamente impeditive alla sottoposizione a visita di idoneità: dovendo, con ogni evidenza, intendersi rispettato il termine di che trattasi a fronte di istanza di ammissione alla selezione tempestivamente presentata".

Concorsi interni, per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato. Scorrimento graduatorie

Riportiamo il testo della lettera inviata al Capo della Polizia – Direttore Generale di P.S., Pref. Lamberto Giannini dal Segretario Generale, Felice Romano in data 13 aprile 2021:

"Sig. Capo della Polizia,

come è noto, in diverse occasioni questa O.S. a fronte della grave carenza degli organici, destinata ad aggravarsi nei prossimi anni per effetto dei pensionamenti, aveva sollecitato l'avvio delle procedure concorsuali al fine di far fronte alla problematica de qua, seppur in presenza di un ostacolo non di poco momento costituito dall'emergenza pandemica in atto.

Pur apprezzando l'impegno del Dipartimento al fine di indire in tempi brevi nuovi concorsi appare evidente che ciò non può, in alcun modo costituire, almeno nell'immediato, una soluzione soddisfacente.

In tal senso, nelle more di un'attività concorsuale a regime e dimensionata sul reale fabbisogno delle esigenze organiche, era stata prospettata la possibilità di dare corso allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi in atto attingendo tra gli idonei non vincitori. Ciò avrebbe comportato (rectius: comporterebbe) non solo un effetto benefico sul piano economico ma, soprattutto, un'immissione immediata di risorse nei vari ruoli con un rilancio motivazionale per coloro i quali seppur idonei non erano risultati vincitori.

Tale ipotesi era stata prospettata anche per il concorso interno per vice ispettore di cui all'oggetto che, a fronte di 263 posti, ha visto ben 1222 appartenenti idonei che, in un momento particolarmente difficile per l'emergenza sanitaria in atto, hanno dato prova di impegno e dedizione sostenendo le prove concorsuali con profitto ma non riuscendo a coronare il proprio sforzo attesa l'esiguità dei posti disponibili.

Per tale motivo con la presente rinnoviamo, ancora una volta, l'invito ad una attenta riflessione in ordine all'opportunità di uno scorrimento che, rebus sic stantibus, finirebbe per esercitare, come già detto, riverberi positivi non solo sulle esigenze di ripianamento degli organici ma anche sul piano motivazionale degli idonei non vincitori che, in tal modo, vedrebbero premiati i propri sforzi e le proprie legittime aspettative.

In attesa di cortese cenno di riscontro cogliamo l'occasione per inviarLe i sensi di rinnovata stima per la sensibilità che quotidianamente dimostra verso le donne e gli uomini della Polizia di Stato.”

Turn over inadeguato – Ipotesi di recupero di strutture destinate alla formazione degli Allievi Agenti

Riportiamo il testo della lettera inviata al Capo della Polizia – Direttore Generale di P.S., Pref. Lamberto Giannini dal Segretario Generale, Felice Romano in data 9 aprile 2021:

“Signor Capo della Polizia,

conosciamo la sensibilità e il quotidiano impegno che profonde per migliorare le condizioni di lavoro e di vita delle donne e degli uomini della Polizia di Stato.

Ed è proprio in ragione di questa Sua riconosciuta sensibilità che sono a richiederLe un intervento per cercare di risolvere l'urgente annosa questione legata ai massicci pensionamenti che si registreranno nei prossimi anni e in funzione dei quali si corre il rischio di pregiudicare la stessa efficienza dei servizi di Polizia. Dopo almeno due decenni di inadeguate, se non addirittura inesistenti, politiche assunzionali, le cui responsabilità ricadono trasversalmente sugli schieramenti politici che hanno retto le sorti dei governi che si sono medio tempore succeduti, la precarietà degli organici dei vari ruoli della Polizia di Stato, in assenza di immediati interventi mirati ad un consistente ripianamento nel breve termine, rischia seriamente di compromettere la funzionalità dell'apparato.

Nei prossimi anni ci saranno infatti svariate decine di migliaia di operatori che raggiungeranno il sessantesimo anno di età e verranno collocati in quiescenza. Per la più parte si tratta di poliziotti entrati in amministrazione come Agenti Ausiliari, con procedure selettive semplificate – che non sarebbe sbagliato immaginare di riproporre con i necessari adattamenti - che consentivano l'ingresso di 5 – 6 mila nuovi agenti ogni anno. E proprio nel momento in cui era necessario assicurare un turn over a tappe forzate per cercare di riempire la voragine provocata da questa massiva fuoriuscita di risorse umane la pandemia ha imposto un notevole ridimensionamento delle potenzialità formative. Sia per la necessità di assicurare il rispetto delle distanze interpersonali all'interno degli istituti di istruzione, sia per la temporanea sospensione delle procedure selettive concorsuali.

Proprio la consapevolezza degli effetti di questa drammatica congiuntura ci hanno spinto a proporre, quale prima ipotesi per arginare nel medio periodo i flussi in uscita, di prevedere, su base esclusivamente volontaria, la permanenza in servizio oltre il limite ordinamentale per un periodo massimo di due o tre anni.

Un intervento che tuttavia, come detto, avrebbe attenuato, ma non certo risolto, il problema, restando irrisolta la questione della ridotta capacità formativa, e quindi permanendo le difficoltà di mettere a regime un progetto di reintegrazione delle carenze organiche. Perché infatti la capacità ricettiva delle strutture destinate alla formazione degli allievi, che oggi non sopporta oltre le 1500 – 2000 presenze, sarebbe comunque stata ampiamente insufficiente anche se non fosse subentrata la turbativa del Covid 19. Una possibile opzione per poter aumentare, quantomeno nel breve periodo, il numero dei corsisti è quella di andare a ripristinare l'abitabilità e la funzionalità di quelle strutture che, prima della sciagurata decisione che ne aveva decretato la chiusura, erano per l'appunto sede di istituti di istruzione della Polizia di Stato. Nonostante la cessata attività per la quale erano state utilizzate, sono rimaste nella disponibilità dell'Amministrazione – pensiamo ad esempio al caso di Foggia, di Bolzano, di Vicenza - che proprio per questo potrebbero essere nuovamente riconvertite per finalità formative con investimenti non particolarmente impegnativi. Trattandosi peraltro, quantomeno in alcuni casi, di immobili che attraverso la c.d. cartolarizzazione erano stati ceduti a privati, non è da escludere la possibilità di poter concordare con gli stessi un piano di ristrutturazione attuato anche con accesso ai benefici fiscali previsti dalla vigente normativa, con i correlati significativi risparmi di spesa, che potrebbe essere realizzato in tempi consoni con le segnalate esigenze. Siamo quindi a chiederLe di attivare le competenti articolazioni dipartimentali al fine di verificare se le suggestioni portate dalla presente siano o meno attuabili. Fermo restando che, in ogni caso, il tema della sostituzione del massivo numero di pensionamenti rappresenta una sfida che vede sindacato e amministrazione accomunate dai medesimi interessi. Per perseguire i quali potrà sicuramente fare affidamento sulla fattiva collaborazione del SIULP.

Certi di un Suo interessamento sulla questione rappresentata, l'occasione è gradita per inviare ringraziamenti anticipati, cordiali saluti e rinnovare i sensi di elevata stima."

Più tempo per fare le revisioni e rinnovare la patente

Il regolamento UE n. 2021/267 del 16 febbraio 2021 prevede alcune importanti proroghe dovute al protrarsi della pandemia da Covid19 in materia di trasporti e alcuni rinvii dei termini stabiliti dal precedente regolamento UE 2020/698 e non solo.

A causa del protrarsi della pandemia infatti, i trasportatori in particolare, ma anche gli altri soggetti interessati possono non riuscire a espletare le formalità o le procedure necessarie per conformarsi al diritto dell'Unione in materia di rinnovo o proroga di certificati, licenze e autorizzazioni o per concludere quegli adempimenti che sono necessari per mantenerne la validità.

Il Regolamento UE, lo scorso anno, in piena pandemia, aveva già messo in campo misure specifiche e temporanee in relazione al rinnovo e alla proroga del periodo di validità di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di determinate verifiche e attività che si sarebbero dovute svolgere nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 o il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, termine che però alcuni Stati non sono riusciti a rispettare tanto che hanno chiesto proroghe ulteriori. Vediamo quelle di maggiore interesse e se è possibile ottenere ulteriori rinvii se la pandemia dovesse prolungarsi.

L'art. 3 del regolamento UE n. 2021/267 dispone che: "la validità delle patenti di guida che, in base alle disposizioni ivi contenute, sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera prorogata per un periodo di 10 mesi dalla data di scadenza su di esse indicata."

Prorogate invece di sei mesi o fino al 1° luglio, se tale data è successiva, le patenti per la guida dei veicoli di categoria A e A2 che sarebbero scadute o scadrebbero tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021.

In ogni caso il regolamento prevede che se uno Stato membro dovesse ritenere impraticabile il rinnovo delle patenti di guida anche dopo il 30 giugno 2021, sempre a causa delle restrizioni previste per evitare la diffusione del contagio, è legittimato a chiedere l'autorizzazione a una nuova proroga che può interessare il periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 o il periodo di 10 mesi, o entrambi. Richiesta che deve essere trasmessa alla Commissione entro il 31 maggio 2021.

Prorogati di 10 mesi anche i termini previsti per le revisioni, che in base a quanto stabilito dalla Direttiva 2014/45/UE "avrebbero dovuto essere effettuate o che dovrebbero essere effettuate nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021."

Personale in quiescenza e posizioni contributive non corrette come da nota dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali del febbraio 2021- relative agli anni 1993-2014

Numerosi colleghi in pensione stanno presentando istanze di riconteggio del trattamento di fine rapporto e dell'assegno di pensione, in relazione a quanto rappresentato con la nota dell'Ufficio per le relazioni sindacali del febbraio 2021.

Al riguardo, riteniamo opportuno precisare che per coloro che sono cessati dal servizio entro il mese di dicembre 2018, il trattamento pensionistico e il trattamento di fine servizio sono stati determinati dalla competente sede territoriale dell'INPS, sulla base dei dati giuridici ed economici comunicati dalla Prefettura della sua ultima sede di servizio, avvalendosi del software messo a disposizione dell'Istituto di Previdenza sin dal 01/10/2005 (S7-pa04).

Tale modalità ha consentito agli Uffici periferici di comunicare tutti gli elementi giuridici ed economici riferiti a detto personale per il quale è esclusa la problematica evidenziata e conseguentemente l'esigenza di un ricalcolo dei trattamenti previdenziali.

Diversa è, invece, la situazione per il personale cessato dal servizio dal 1° gennaio 2019. Per questi colleghi i trattamenti pensionistici vengono liquidati esclusivamente con una nuova procedura, facendo diretto riferimento alle informazioni contenute nel conto assicurativo dell'iscritto e superando definitivamente l'utilizzo del modello PA04.

Per tale ragione, l'attività di consolidamento delle posizioni contributive alle quali fa riferimento la nota dell'Ufficio per le relazioni sindacali del decorso mese di febbraio, attiene esclusivamente al personale cessato dal 1° gennaio 2019 e non alle posizioni, per le quali la pensione e la buonuscita sono state determinate sulla base di dati in possesso degli Uffici Periferici e per i quali, pertanto, non si rende necessario alcun riconteggio.

Costituzione Sisco – richiesta chiarimenti

Riportiamo il testo della lettera inviata al Dott. Fausto Lamparelli, Direttore del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine, dal Segretario Generale, Felice Romano, in data 14 aprile 2021:

"Carissimo Direttore,

nelle sedi dei Distretti di Corte d'Appello, sono in via di perfezionamento le costituzioni delle squadre "Sisco", direttamente dipendenti da codesto Servizio.

L'istituzione e l'organizzazione di dette unità, deputate tra le altre cose allo svolgimento delle attività di indagine sulla criminalità organizzata, è prevista nell'ambito delle Squadre Mobili delle questure, sedi di corte d'Appello.

La contingenza, dunque, comporterà la variazione dell'organizzazione del lavoro estendendone la competenza in ambito regionale e interregionale, laddove non già in essere.

Ciò, eventualmente, oltre a interessare la materia strettamente sindacale, desta l'interesse e le legittime aspirazioni professionali di tanti colleghi nell'ambito delle Squadre Mobili interessate.

Tanto premesso, si prega di chiarire i tempi della compiuta costituzione e attuazione su tutto il territorio delle Sisco, ove fisicamente saranno individuati gli uffici e quali saranno i criteri di assegnazione del personale nell'ambito delle Squadre Mobili, anche rispetto l'appartenenza alle varie qualifiche.

Con sensi di elevata stima.”

TAV: Romano (SIULP), solidarietà ai poliziotti e agli operai edili feriti. Grazie a Sbarra e alla CISL per la vicinanza.

Riportiamo le dichiarazioni del Segretario Generale, Felice Romano, inviate alla stampa in data 13 aprile u.s.:

“Esprimiamo solidarietà e vicinanza ai colleghi e agli operai edili feriti questa notte nei cantieri in Val di Susa a seguito dell'ennesimo vile attacco dei soliti professionisti del disordine consumato questa notte con lanci di pietre.

È l'ennesimo inaccettabile atto dei contestatori violenti NO-TAV che, in nome di una non meglio definita democrazia e libertà, pretendono di affermare la loro visione, violenta e intollerabile, aggredendo chi lavora o fa il proprio dovere e che, solo grazie alla sapiente e professionale organizzazione dei servizi e alla professionalità dei poliziotti che hanno operato nella circostanza, non è stata portata ad ulteriori e più gravi conseguenze.

Non può più essere tollerato, in paese civile e democratico, che chi lavora per il progresso delle nostre comunità debba essere costretto a farlo sotto la vigilanza continua delle Forze di polizia e con l'angoscia costante di essere aggrediti, in ogni momento, grazie alla ormai consolidata convinzione di totale impunità di chi, vigliaccamente, di notte e con la complicità di ambigui comportamenti, fa agguati ai lavoratori e a chi cerca di tutelare la loro incolumità.

È quanto afferma Felice ROMANO Segretario Generale del SIULP nel commentare gli scontri di stanotte in Val di Susa.

Ringraziamo il Segretario Generale Luigi Sbarra e la CISL per la vicinanza e la solidarietà dimostrata anche in questa vicenda ai lavoratori di polizia, conclude Romano, perché in questa vicenda è bene che emergano in modo chiaro le posizioni di tutti. Giacché dopo anni di guerriglie e di agguati perpetrati nei cantieri per arrestare i lavori in atto, è possibile che chi non è con i lavoratori e con i poliziotti in Val di Susa può essere, dai violenti annoverato dalla propria parte.”

La reperibilità è orario di lavoro se limita il tempo libero

L'obbligo di reperibilità si qualifica come orario di lavoro solo qualora sussistano vincoli tali da pregiudicare in maniera significativa la capacità di gestire il tempo libero, tale pregiudizio non ricorre se le difficoltà organizzative derivano da fattori naturali o da scelte del lavoratore. Attraverso questi principi, la Corte di giustizia europea, con due distinte sentenze, fornisce un importante elemento di chiarezza in merito alla qualificazione giuridica di un istituto, la reperibilità, che in alcuni settori lavorativi è molto diffuso.

La prima delle due cause (C-344/19) era stata avviata in Slovenia da un tecnico incaricato di assicurare il funzionamento di centri di trasmissione televisiva situati in zone montane. Questo tecnico, dopo aver terminato l'orario di lavoro ordinario, doveva garantire 6 ore al giorno di reperibilità, durante le quali non aveva l'obbligo di restare sul posto di lavoro ma doveva essere raggiungibile per telefono ed essere in grado di ritornarvi entro un'ora in caso di necessità. Essendo in zona montana, questo impegno gli impediva di muoversi liberamente.

Nella seconda causa (C-580/19) un pompiere tedesco doveva garantire, oltre al normale orario di lavoro, dei periodi di reperibilità durante i quali doveva essere contattabile e in grado di raggiungere, in caso di allarme, i confini della città entro 20 minuti.

Entrambi i lavoratori ritenevano che, a causa delle restrizioni previste, i loro periodi di reperibilità dovessero essere riconosciuti, nella loro interezza, come orario di lavoro ed essere remunerati di conseguenza, indipendentemente dal fatto che essi avessero svolto o no un lavoro concreto durante tali periodi.

La Corte di giustizia europea ha rigettato queste richieste, pur osservando in via preliminare che un periodo di reperibilità deve essere qualificato come orario di lavoro nel caso in cui l'addetto abbia l'obbligo di restare sul suo luogo di lavoro, distinto dal suo domicilio, e di rimanere a disposizione del datore.

Per fissare il confine che trasforma la reperibilità in orario di lavoro, la Corte precisa che si deve fare esclusivo riferimento ai vincoli imposti al lavoratore – indifferentemente – da una normativa nazionale, da un accordo collettivo o dal datore di lavoro. Al contrario, non vanno prese in considerazione le difficoltà organizzative che siano conseguenza di elementi naturali o della libera scelta del dipendente. Secondo la Corte, ricorre questa ipotesi qualora la zona, da cui il lavoratore non può, in pratica, allontanarsi sia poco propizia per le attività di svago (come nel caso del tecnico sloveno).

Per capire se un periodo di prontezza in regime di reperibilità debba essere qualificato come orario di lavoro bisogna valutare anche la ragionevolezza del termine a disposizione per riprendere servizio, tenuto conto delle eventuali facilitazioni che vengono concesse al lavoratore (ad esempio veicoli che consentono di derogare al codice della strada, come nel caso del pompiere).

Infine, la Corte ricorda che i periodi di guardia o prontezza non ricadono sotto la direttiva 2003/88 e quindi possono essere remunerati diversamente dalle ore di prestazione effettiva, anche qualora si possono considerare, nella loro totalità, come orario di lavoro (Corte di Giustizia Europea sentenza C-344/19 - C580/19).

tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 15/2021 del 17 Aprile 2021

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123